

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2022, n. 15-4732

L. 157/1992 e L.R. 5/2018. Modifica delle indicazioni operative alle Province e alla Città Metropolitana sul controllo del cinghiale, di cui all'allegato alla D.G.R. n 20-8445 del 01.03.2019 come modificato dalla D.G.R. 4-3212 del 14 maggio 2021.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

l'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”* prevede che *“le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica”*;

la legge regionale 23/2015 emanata a seguito della riforma nazionale delle Province (L. 56/2014) mantiene la delega per quanto attiene la gestione faunistica in capo agli Enti di area vasta e pertanto per il nostro territorio le Province e la Città Metropolitana;

l'articolo 20, comma 1, della legge regionale del 19 giugno 2018, n. 5, definisce che *“Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 157/1992”*;

lo stesso articolo 20, comma 4, specifica poi che *“Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:*

- conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
- prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;
- salvaguardia della piccola fauna”;

con la D.G.R. n. 20-8445 del 01.03.2019 si è statuito, tra l'altro, di approvare, ai sensi della legge regionale 5/2018, quale strumento di supporto per le Province e la Città Metropolitana di Torino nella stesura o nell'aggiornamento dei Piani di loro competenza nell'attività di controllo della specie cinghiale con particolare riferimento all'attività di controllo in capo ai proprietari o conduttori di fondi, le indicazioni operative di cui all'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

la D.G.R. n. 4-3212 del 14 maggio 2021, ha disposto che, a parziale modifica dell'allegato al suddetto provvedimento, siano contemplati, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 14 maggio 2021, quali soggetti autorizzati per l'attuazione dei piani di controllo, anche le guardie venatorie volontarie e i cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, operanti sotto il coordinamento delle amministrazioni provinciali e della Città Metropolitana di Torino.

Premesso, inoltre, che:

è stata verificata l'esistenza di un focolaio di Peste Suina Africana (PSA), confermato il 6 gennaio 2022 e che ha coinvolto la Provincia di Alessandria e alcuni Comuni della Provincia di Asti e Cuneo;

a fronte di tale emergenza sanitaria il Presidente della Giunta regionale con Decreti nn. 3 e 7 rispettivamente del 12 e 22 gennaio 2022 ha ordinato il divieto di svolgimento di qualsiasi attività venatoria di tutte le specie, comprese le attività di addestramento, allenamento e prove con i cani nonché di gestione faunistica, sul territorio compreso nell'area di 10 km confinante con la Zona Infetta; stabilendo che tali misure si applichino con decorrenza 24 gennaio 2022 e sono aggiornate in funzione dell'evolversi della situazione epidemiologica e comunque restano in vigore sino al 30 aprile 2022.

Dato atto che la Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura":

sta predisponendo un piano di depopolamento della specie cinghiale, al di fuori dell'area di sorveglianza ed in sintonia con quanto previsto nel manuale operativo pesti suine del Ministero della salute del 21 aprile 2021, punto 8.6., sia attraverso la caccia di selezione sia attraverso un rafforzamento dell'attività di controllo ai sensi dell'articolo 19 della L. 157/1992;

ha individuato che, al fine di rafforzare l'attività di controllo, come richiesto da alcune organizzazioni professionali agricole che, come da documentazione agli atti, hanno espresso parere positivo nel rendere più efficace tale attività in situazioni d'urgenza, valutabile dalle amministrazioni provinciali e dalla Città metropolitana di Torino, al fine di scongiurare i rischi all'incolumità e alla salute pubblica causati dagli incidenti stradali e di contenere i gravissimi danni alle coltivazioni agricole ed all'economia locale, risulta opportuno modificare parzialmente l'allegato alla D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019 prevedendo che al paragrafo denominato "TECNICHE E MEZZI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE", capitolo 4 "Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo della specie cinghiale delle Province e della Città Metropolitana",

il secondo capoverso:

"Nel caso in cui gli interventi di urgenza non siano attivati entro 48 ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, previa comunicazione nei tempi e nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e dalla Città Metropolitana, d'intesa con le Organizzazioni professionali agricole, possono svolgere direttamente, nelle 72 ore successive alla comunicazione, operazioni di contenimento mediante abbattimento, il cui risultato deve essere inderogabilmente trasmesso alla Provincia e alla Città Metropolitana entro le 48 ore successive",

sia sostituito con il seguente:

"Nel caso in cui gli interventi di urgenza non siano attivati entro 4 ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, o appositamente incaricati all'abbattimento (Tutor), previa comunicazione, contenente tempi e luoghi dell'intervento, nonché le motivazioni d'urgenza, trasmessa per via breve nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e della Città Metropolitana, possono svolgere direttamente, o tramite personale autorizzato, operazioni di contenimento mediante abbattimento. In caso di esito positivo comunicano tempestivamente alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino le caratteristiche dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina)."

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, per quanto sopra premesso e considerato;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, a parziale modifica dell'allegato alla D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019, come modificata dalla D.G.R. n. 4-3212 del 14 maggio 2021, al paragrafo denominato "TECNICHE E MEZZI PER IL CONTROLLO DEL CINGHIALE", capitolo 4 "Piani di prevenzione dei danni e di gestione e controllo della specie cinghiale delle Province e della Città Metropolitana", il secondo capoverso sia sostituito con il seguente:

"Nel caso in cui gli interventi di urgenza non siano attivati entro 4 ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, o appositamente incaricati all'abbattimento (Tutor), previa comunicazione, contenente tempi e luoghi dell'intervento, nonché le motivazioni d'urgenza, trasmessa per via breve nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e della Città Metropolitana, possono svolgere direttamente, o tramite personale autorizzato, operazioni di contenimento mediante abbattimento. In caso di esito positivo comunicano tempestivamente alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino le caratteristiche dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina)".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)